

## AVVISO ALLA CLIENTELA

**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 17 settembre 2022 "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino. (Ordinanza n. 922)."** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 223 del 23 settembre 2022)

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 dell'Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Si segnala inoltre che:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile ([www.protezionecivile.gov.it](http://www.protezionecivile.gov.it)) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022 – gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi "al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022";

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile ([www.protezionecivile.gov.it](http://www.protezionecivile.gov.it)) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2023 - gli effetti dello stato di emergenza sono stati estesi "al territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022";

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile ([www.protezionecivile.gov.it](http://www.protezionecivile.gov.it)) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023 – è stato prorogato "di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata".

Si segnala infine che l'art. 8-bis del Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 – introdotto in sede di conversione dalla Legge 8 agosto 2024 n. 111, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2024 – ha previsto che "Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e successive modifiche ed estensioni, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino, dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata, e dei comuni situati nella parte settentrionale della provincia di Macerata, prorogato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023, è ulteriormente prorogato fino al 17 settembre 2025 al fine di consentire la prosecuzione dell'azione commissariale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziata per il superamento del predetto contesto emergenziale."

### CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti, privati e imprese, titolari di **mutui** relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici.

### QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA

I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una **sospensione del pagamento delle rate** dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:

- sospensione dell'intera rata e

- sospensione della sola quota capitale.

La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (17 settembre 2025, salvo eventuali proroghe).

**Sospensione dell'intera rata** – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).

**Sospensione della sola quota capitale** – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

La sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

#### **CON QUALI MODALITA' VA FATTA LA RICHIESTA**

Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l'apposito **modulo di richiesta** messo a disposizione dalla Banca con **autocertificazione** del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA**

La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 9 ottobre 2024

Trento, 09/09/2024

CASSA CENTRALE BANCA